

determinare a 70 lire la tassa furono questi. Si mise l'ipotesi che un ettolitro di vernice pesi appunto 110 chilogrammi, e si partì da questa ipotesi perchè si è presa a base di calcolo la vernice a pulimento, vernice in cui c'entra poca gomma lacca, e l'errore era facile a prendersi. Invece partendo da un altro calcolo da cui parte l'onorevole Colombo e che trovo esattissimo, noi veniamo allo stesso risultato con via diversa; nel suo calcolo la tassa di vendita giunge a 99 lire, nei calcoli fatti dalla Commissione (appunto perchè prima di venire alla Camera potesse dare un parere completo) si viene a 99 meno 14 cioè ad 85 lire.

Però c'è da fare un'osservazione: che questi calcoli sono fatti esclusivamente sulle vernici finissime di cui in Italia non c'è molta importazione; le sole vernici che noi importiamo sono vernici a colla, vernici pesanti, le quali non si possono calcolare con questa ricchezza di spirito rispetto alle materie pesanti che contengono.

Ora volendo portare una novità nella tariffa doganale, il che risponde anche ad un'equità internazionale, perchè non abbiamo il diritto di abbassare e rialzare e dobbiamo mettere i fabbricanti esteri sempre in condizione equa nel pagamento della tassa di fabbrica, la Commissione crederebbe, e credo che l'onorevole ministro sarà dello stesso avviso, di prendere una media tra le grosse e le fini vernici e dalle lire 85 ridurre la sopratassa ad 80, a cui aggiunte lire 14 fanno 94, con la qual tassa i fabbricanti di vernici in Italia verranno bene tutelati di fronte alla concorrenza estera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Seism.t-Doda, ministro delle finanze. La dimostrazione fatta dall'onorevole relatore, mi risparmia di intrattenere la Camera con cifre e con calcoli, che avevo preparato per dimostrare come appunto si viene alla conseguenza di portare a 80 lire la sopratassa, alla quale si dovrebbero assoggettare le vernici. L'onorevole Colombo ha aggiunto la tassa di vendita, la quale non è compresa, e non si deve comprendere, nella sopratassa di confine, che non è altro che la tassa di fabbricazione.

Questa si riduce ad 80 lire, per le ragioni addotte dall'onorevole relatore, vale a dire appunto per le qualità diverse delle vernici; poichè delle vernici, in genere, quelle che hanno maggiore quantità di alcool, sono quelle che sono più liquide; ed è su queste che bisogna ragguagliare l'importo della tassa. Per conseguenza credo che, portandola da 70 ad 80 lire, sarebbero abbastanza

tutelati gli interessi dei fabbricanti nazionali di vernici, in confronto a quelli stranieri.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo.

Colombo. Ringrazio l'onorevole ministro e l'onorevole relatore delle spiegazioni che mi hanno dato, e mi accontenterò della cifra di 80 lire alla quale essi intenderebbero di ridurre la cifra portata nell'articolo 3° della legge. Ho però ancora un dubbio. Questa tassa di vendita, perchè non si compenetra nella sopratassa di confine? V'è un modo, mi pare che l'onorevole Pantano l'abbia detto, che questa tassa venga pagata dai fabbricanti stranieri. Quale è questo modo?

Pantano, relatore. Ho voluto prendere le opportune informazioni, e so che ci sono nelle dogane tutti i mezzi per poter far pagare anche la tassa di vendita.

Colombo. Dopo questa spiegazione dell'onorevole relatore non ho più ragione di insistere, ed accetto la proposta dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore.

Presidente. Rileggo dunque l'articolo terzo che sarebbe dunque così modificato:

“ I seguenti prodotti a base di alcool, quando vengono importati dall'estero, sono soggetti a sopratassa, nella misura qui sotto indicata:

Numero della tariffa	Prodotti soggetti a sopratassa	Ammontare della sopratassa.	Unità di misura sulle quali è com. isurata la sopratassa
		L. c.	
5	Etere e clorofornio . . .	3. >	Per ogni chilogrammo di etere e clorofornio, senza difalcare il peso dei recipienti immediati
8	Essenze spiritose di <i>rhum</i> , <i>cognac</i> ed altre contenenti spirito.	0.65	Per ogni chilogrammo, senza difalcare il peso dei recipienti immediati.
66	Profumerie alcooliche . .	96. >	Per ogni quintale, senza difalcare il peso dei recipienti immediati.
73	Vernici a spirito	80. >	Per ogni quintale di peso netto legale.

Lo pongo a partito.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 4. L'esercizio delle fabbriche di spirito, quando non si tratti delle distillerie agrarie considerate dai due primi capoversi del seguente articolo 6, è soggetto alla vigilanza permanente della finanza.

“ La quantità del prodotto sul quale grava la tassa di fabbricazione è determinata da un mi-